



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
ASSOCIAZIONE 100.000 Ripartenze APS**

L'anno 2023, il giorno 3 del mese di febbraio, alle ore 18:00, in via telematica su piattaforma Zoom, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "100.000 Ripartenze APS".

È chiamato a presiedere Fiorella Pallas e a fungere da segretaria Gisella Geraci.

La Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata con e-mail il 23.01.2023 contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo statuto per la sua validità.

Sono presenti, oltre all'organo di Amministrazione, numero 12 soci, di cui numero 3 in delega, su numero iscritti 30 nel libro soci.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno la Presidente fa presente le modalità di svolgimento della votazione e segnala sin d'ora che si procederà per alzata di mano. La Presidente ritiene regolarmente costituita l'Assemblea nel rispetto dello statuto sociale vigente, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica allo statuto sociale in base a rilievi dell'ufficio RUNTS della Regione Veneto

La Presidente passa ora allo svolgimento dell'argomento all'ordine del giorno.

Gisella Geraci illustra l'iter di modifica della forma sociale e dell'iscrizione al RUNTS a seguito della riforma del Terzo Settore ed il rilievo fatto dall'Ufficio RUNTS al momento dell'iscrizione riguardo il quorum per la validità dell'Assemblea Straordinaria al 20% dei soci che suggeriscono di mantenere, ma solo in seconda convocazione.

Si dà lettura dell'Art. 12 dello Statuto.

Si procede alla votazione per alzata di mano e la modifica dello Statuto viene approvata all'unanimità. La Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente nuovo statuto e per l'avvio della pratica di iscrizione nel Registro Regionale.

La Presidente chiede all'Assemblea autorizzazione a procedere, previa autorizzazione del solo Organo di Amministrazione, ad eventuali modifiche Statutarie obbligatorie eventualmente richieste in sede di iscrizione al RUNTS dagli Uffici competenti.

L'Assemblea con voto unanime delibera di dare mandato alla Presidente di effettuare eventuali modifiche statutarie obbligatorie senza ricorrere nuovamente all'Assemblea straordinaria.

La Presidente e la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Firma (la Presidente Fiorella Pallas):

Fiorella Pallas

Firma (la Segretaria Gisella Geraci):

Gisella Geraci



**AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO**

- 7 FEB. 2023

Reg. Io il al N° **1127** Priv. S.3^a

Esatti € **ESENTE**

PER IL DIRETTORE IL DELEGATO

L'ASSISTENTE

Annamaria Furlan

100.000 Ripartenze - APS

C.F.97918070588

Sede legale: Treviso, Via Castellana 1/c



Statuto

"100.000 RIPARTENZE APS"

Art. 1 (denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore denominato **"100.000 Ripartenze APS"**, in forma abbreviata **"Ripartenze APS"** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Castellana 1/C 31100 Treviso. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione opera su tutto il territorio nazionale.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'organo di amministrazione delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 – (finalità e attività di interesse generale)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Ente si rivolge in particolare a persone disagiate, emarginate, svantaggiate, sfiduciate o sofferenti in ragione di fallimenti o insuccessi aziendali e professionali. Lo scopo dell'Ente è, in particolare, promuovere, sviluppare, strutturare una rete che offra sostegno personale e professionale a imprenditori, dirigenti, artigiani e professionisti la cui azienda o attività abbia attraversato una situazione di crisi che ne abbia determinato la chiusura o il fallimento, al fine di consentire loro di superare il disagio derivante dall'insuccesso, riacquisire fiducia nelle loro capacità personali e professionali e promuovere nuovi progetti imprenditoriali e professionali. L'Ente intende altresì contribuire a modificare l'idea di sfiducia e riprovazione che la società ha nei confronti di tali soggetti e situazioni, promuovendo l'obiettivo della ripartenza e la valorizzazione dell'insuccesso come possibile, ancorché sfortunata, esperienza.

L'oggetto sociale dell'associazione prevede il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale da svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato:

- *Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera "d" art. 5 CTS);*
- *Organizzazione e gestione di attività culturali di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (lettera "i" art. 5 CTS);*
- *Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori (lettera "p" art.5 CTS);*
- *Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali (lettera "w" art.5 CTS).*

L'Associazione persegue le attività di cui sopra mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- fornire sostegno nel reinserimento professionale, sociale e familiare a imprenditori, dirigenti, artigiani e professionisti la cui azienda o attività abbia attraversato una situazione di crisi che ne abbia determinato la chiusura o il fallimento;
- promuovere, sia direttamente, che indirettamente, azioni di prevenzione tendenti a rimuovere le cause dell'emarginazione sociale di tali soggetti;
- promuovere, in tutte le sedi, per tali soggetti il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione nel tessuto socioeconomico, la qualificazione professionale e il reinserimento inclusivo nel contesto economico e sociale e nel mondo del lavoro;
- promuovere la formazione di operatori e di volontari che operino nell'ambito degli scopi che si prefigge l'Associazione;
- svolgere attività di coordinamento delle attività e dei programmi delle Associazioni Territoriali;
- mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni nazionali e territoriali, per realizzare coerenti iniziative a favore delle persone in situazione di disagio e difficoltà personale e sociale dovute al fallimento o all'insuccesso imprenditoriale o comunque professionale;
- sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico, sociale, familiare e culturale di tali soggetti e situazioni; attraverso la promozione e lo svolgimento di attività formative, culturali e di ricerca, l'organizzazione di dibattiti, corsi, conferenze culturali, la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo relativo ai temi del disagio e delle difficoltà connesse a tali situazioni, anche in occasione di pubbliche manifestazioni;
- sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti presenti nel territorio nazionale e all'estero;
- sviluppare ogni forma di collaborazione con università per la sensibilizzazione dei giovani sul tema del fallimento;
- svolgere l'attività anche cooperando con altri Enti del Terzo Settore che abbiano i medesimi fini istituzionali.

ART. 4 – (Attività diverse e di raccolta fondi)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è delegata all'organo di amministrazione.

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 – (Associati)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art.35 comma 1 D.lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e altri ETS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli altri ETS associati non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Sarà compito dell'organo di amministrazione verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art 35 comma 3 del CTS. Gli ETS associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento. Gli ETS che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

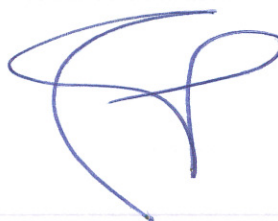
Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art.17 del presente Statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;



- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 7 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di amministrazione e hanno effetto immediato. L'Organo di amministrazione delibera sui tempi e modi di recesso del socio dimissionario.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le eventuali quote aggiuntive per un periodo superiore a 90 giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte dell'Organo di amministrazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate ai soci destinatari, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale. L'associato escluso potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione chiedendo che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

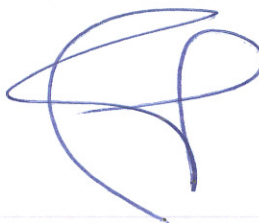
L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dall'Organo di amministrazione.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'associazione, che ne abbiano diffamato il buon nome, che abbiano problemi che possano risultare in contrasto con i valori dell'associazione.

ART. 8 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (organo eventuale),
- Organo di revisione (organo eventuale).



Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 9 (Assemblea)

L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. È ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione nello stesso giorno, purché interrotta tra le due convocazioni da un intervallo di almeno un'ora.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, il recapito di riferimento è quello risultante dal Libro dei Soci.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), all'Organo amministrativo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

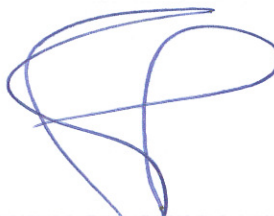
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai Soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.



ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dall'Organo di amministrazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere comunicate all'Organo di amministrazione ed accompagnate da una breve illustrazione scritta.

ART. 11 – (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori è opportuno che non votino.

ART. 12 – (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto, decide in merito alla fusione, trasformazione o scissione, con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione di almeno il 20% degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli Associati aventi diritto di voto.



Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13 – (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea tra gli Associati per la durata di tre anni e rieleggibili. Nel caso il numero di membri fosse pari, il voto del Presidente vale doppio.

Sono ineleggibili nell'Organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l'organo provvede a sostituirli, con il primo dei non eletti durante l'ultima assemblea elettiva. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Organo stesso tra i suoi componenti.

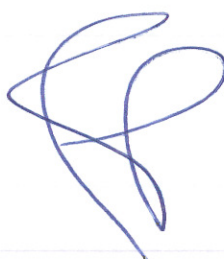
L'Organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e stabilire la quota associativa annuale; può però essere convocato anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti e ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno.

ART. 14 – (Presidente)

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice - Presidente, scelto dall'Organo di amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 15 - (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. Può essere anche monocratico e deve essere composto interamente da revisori contabili iscritti al relativo registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 – (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 – (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari non occasionali, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali presenti in una cartella sul cloud che potrà essere condivisa temporaneamente o tenuti fisicamente presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 18 – (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:



- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- attività diverse, secondo quanto stabilito all'articolo 4 del presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni mobili registrati mobili e beni mobili non registrati. I beni immobili ed i beni registrati mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, o possono provenire da donazioni, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 – (Bilancio o rendiconto per cassa e esercizio sociale)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e, successivamente, depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D. Lsg.117/2017).

ART. 20 – (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, predisposto dall'Organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea ordinaria.

ART. 21 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 – (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 55 e 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23 – (Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati e la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti assunti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali.

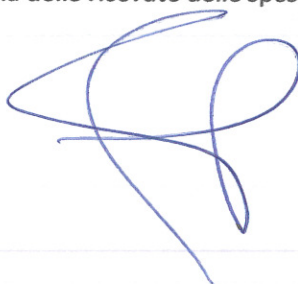
ART. 24 – (I Volontari)

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per libera scelta, svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste preventivamente dal regolamento associativo stabilite dall'Associazione.

Sono vietati rimborsi di tipo forfetario, salvo quanto previsto dalla legge.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione qualora sia dimostrabile l'impossibilità di presentare copia delle ricevute delle spese effettivamente sostenute.



L'Organo di amministrazione dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate.

I limiti per il rimborso forfetario sono stabiliti dal comma 4 dell'art.17 del D.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari non occasionali presenti verranno iscritti in un apposito registro dei volontari, che deve essere numerato.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 25 - (Associazioni Territoriali)

Possono essere costituite, previa richiesta accolta dall'organo di amministrazione e previa stipulazione di apposite intese con l'Associazione, Associazioni Territoriali che condividano gli scopi, gli obiettivi e le iniziative dell'Associazione.

Le Associazioni Territoriali, costituite in forma di APS, sono socie di diritto dell'Associazione.

Le Associazioni Territoriali hanno autonomia regolamentare, amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio, a norma del Codice civile, per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

Fatte salve le intese stipulate con l'Associazione, le Associazioni Territoriali sono regolamentate da norme autonomamente deliberate che devono essere in sintonia e mai in contrasto con i principi del presente statuto e che devono prevedere, per la elezione dei propri organi, il rispetto del principio di democraticità.

ART. 26 – (Assicurazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

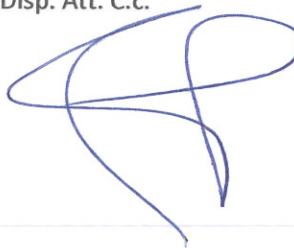
ART. 27 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i propri Soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.





Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Organo di amministrazione, in alternativa alla Fondazione Italia sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 28 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore), dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 29 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina fiscale, trovano applicazione solo alla piena operatività del RUNTS medesimo.

Il Presidente

Il Segretario

3 1127 07/02/2023

0,00 **T6D23L001127000LC**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

T6D



L'ASSESSANTE
Ann
Annamaria Furlan